



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 15 GENNAIO 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 24 intestato al creditore XXXXXXXX (c.f. XXXXXX) - Provvedimento di ammissione alla massa passiva.

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 12.45 e seguenti nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	
Paolo Rotondo	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «*Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità*»;

VISTA l'istanza prot. n. 30295 del 12/08/2019, censita al fascicolo n. 24 della gestione di liquidazione, con la quale il creditore in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 14.179,50 per competenze professionali e spese successive liquidate in suo favore con sentenze nn. 15772/2015 (r.g. 70411/2006) e 7214/2016 (r.g. 70336/2009) del Tribunale di Napoli;

CONSIDERATO, che il credito vantato con la richiamata istanza rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTE le attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 31068/2024 del 3.9.2024, regolarmente notificata in pari data, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'integrale ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/90, il preavviso motivato di parziale ammissione non riconoscendo l'importo di euro 64,30 richiesto a titolo di "spese esenti successive" in quanto non documentate;
- nei termini di legge, il creditore ha prodotto osservazioni ai sensi del citato art. 10-*bis*, Legge 241/90, assunte a prot. n. 31554 del 6.9.2024, il cui contenuto è stato attentamente vagliato da questa Commissione, documentando le spese sostenute per notifica e diritti di copia;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dal creditore istante e ritenute ammissibili le spese richieste;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, come integrata, e valutate le osservazioni prodotte, l'istanza richiamata può essere ammessa integralmente per l'importo complessivo lordo richiesto di euro 14.179,50;

VISTA l'attestazione d'ufficio prot. n. 29408 del 14/08/2024 resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente con la quale è stato riconosciuto in favore del medesimo creditore in oggetto l'ulteriore credito di euro 1.475,40 (ossia euro 1.150 per compensi, 15% spese generali, 4% cassa forense, euro 100 per spese esenti), oltre eventuale iva se dovuta, per spese legali liquidate con sentenza n. 2299/2021 dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio r.g. 71782/2008;

CONSIDERATO che l'ulteriore credito attestato rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

48 R 26



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 254 e ss. del TUEL;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di AMMETTERE alla massa passiva, in chirografo, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 24 della gestione di liquidazione, nella misura complessiva lorda di euro 15.654,90 in virtù delle sentenze nn. 15772/2015 (r.g. 70411/2006), 7214/2016 (r.g. 70336/2009) e 2299/2021 (r.g. 71782/2008) del Tribunale di Napoli;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al creditore istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 disponendone la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente.



Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

